



**E.C.M.**

Commissione Nazionale Formazione Continua



**Labor Medical**<sup>®</sup>  
formazione e consulenza in sanità



Associazione di Imprese per  
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

*IN COLLABORAZIONE CON*



**CORSO**

***“DONNE: LAVORO, STRESS E SALUTE”***

***L'Articolo 28 del D.Lgs. 81/08***

*Graziano Frigeri*  
*Presidente Assoprev*



## Il “Tour 2014”

- *Nel Novembre 2013 **Assoprev** ha elaborato una organica **proposta di modifica del D. Lgs. 81/08**, inviata a tutti i soggetti interessati: Istituzioni*
- *Le proposte **Assoprev** si sono concentrate sulla **attività del medico competente** e sul suo ruolo professionale, individuato come figura su cui maggiormente impattano le criticità della norma.*





# Il “Tour 2014”

- **Assoprev ha lanciato una *campagna di informazione e consultazione* a livello nazionale, attraverso l'organizzazione e la co-organizzazione, nel 2014 di *eventi seminariali* denominata “**Tour 2014**”:**
  - *Roma il 19 Marzo*
  - *Bologna (5 Maggio)*
  - *Mogoro (6 Giugno)*
  - *Marsala (28 Giugno)*
    - *Con Associazione Medico Chirurgica Lilybetana*
  - *Brescia (20 Settembre)*
  - *Macerata (22 Settembre)*
    - *Con Asur AV3 Macerata, Simlii Marche, EWHN*
  - *Bari (19 Dicembre)*
    - *Con Università Aldo Moro, SNOP, ANMA, EWHN*



# Il “Tour 2014”

- *Dal confronto delle diverse posizioni è nata una **nuova proposta**, formulata dal Direttivo Nazionale **Assoprev**, nella riunione del 14 Novembre 2014, tenendo conto delle sollecitazioni, delle istanze, delle proposte, ed anche delle critiche, emerse nel corso del **“Tour 2014”***






# La “Proposta 2015”

- *L’auspicio di **Assoprev** è che la nuova proposta possa costituire un utile e praticabile punto di partenza per l’elaborazione congiunta, da parte di tutte le Associazioni Scientifiche e Professionali di una **proposta unitaria** da presentare alle Istituzioni ed al Legislatore, per :*
  - *ridare fiducia e un adeguato livello di dignità professionale alla figura del **Medico Competente***
  - *nell’interesse ultimo della **reale ed efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.***



# La “proposta 2015”

- Il testo completo della proposta si trova sito di **Assoprev** ([www.assoprev.it](http://www.assoprev.it))
- Il testo è già stato inviato alle Istituzioni e agli Interlocutori Istituzionali dai quali saremo sentiti nelle sedi rispettive
  - Parlamento, Regioni, Ministeri, INAIL, ISS





# Il Tour 2015

- Della figura, ruolo e professionalità del **Medico Competente** parliamo anche nel **Tour 2015** che inizia **oggi a Desenzano**, e continueremo .....:
  - Ragusa 28 Marzo
  - Milano, 15 Maggio
  - Cagliari, 19 Giugno
  - Pizzo Calabro, 26 Giugno
  - .....
- **Dettagli sul sito Assoprev ([www.assoprev.it](http://www.assoprev.it))**





# L'articolo 28

## *Oggetto della valutazione dei rischi*

- L'art. 28 NON ci dice cosa si intende per “valutazione dei rischi” ma
  - Di cosa la Valutazione dei Rischi si deve occupare (comma 1)
  - A quali altre norme o indicazioni deve fare riferimento in alcuni casi (es: gravidanza, stress, commi 1 e 1-bis)
  - Cosa deve contenere il Documento (commi 2 e 3)
  - Procedure in caso di costituzione di nuove imprese (comma 3 bis)





# Domanda 1

Quale norma, all'interno del D.Lgs. 81/08, fornisce la definizione di Valutazione dei rischi?

- a) Art. 28
- b) Art. 2
- c) Art. 17
- d) Art. 590





# Definizione di VdR

- Art. 2, c. 1 lett. q)
  - q) «*valutazione dei rischi*»: valutazione **globale e documentata** di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata
    - ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
    - ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Risposta  
Esatta





# L'articolo 28

## *Oggetto della valutazione dei rischi*

- L'art. 28 NON fissa l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, ne' quello di redigere il Documento.
  - Tale obbligo, infatti, è stabilito **dall'art. 17**, che fissa anche la sanzione in caso di inadempienza.





# Articolo 17

## *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

- Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:
  - a) la **valutazione** di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del **documento** previsto dall'articolo 28;
  - b) la **designazione** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;





# Obblighi del DL Delegabili

- Tutti gli altri:
  - Obblighi di cui all'art. 18
    - *Attenzione: i Dirigenti li hanno "iure proprio", non serve la delega*
  - Obblighi di cui all'art. 26
  - Obblighi di cui agli artt. 31, 34, 35;
  - Obblighi di cui agli artt. 36 e 37
  - Obblighi di cui agli art. 43, 45 e 46
- *Gli obblighi delegati (salvo che i dirigenti relativamente all'art. 18) presuppongono una delega formale ai sensi art. 16*





## **Articolo 29**

### ***Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi***

- Il datore di lavoro **effettua la valutazione ed elabora il documento** in collaborazione con
  - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - il medico competente
  - previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.





## **Articolo 29**

### **Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

- *La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:*
  - *In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori*
  - *in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione*
  - *a seguito di infortuni significativi*
  - *quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità*



## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- La valutazione deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “*ivi compresi*” gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui:
  - quelli collegati allo stress lavoro-correlato
    - *secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004*
    - *nel rispetto delle indicazioni della Commissione di cui all’articolo 6*
  - quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
    - secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  - quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
  - quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
  - I rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili





## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- .... quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
  - secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede al Capo II, norme di tutela della salute della lavoratrice, tra cui:
    - *Lavori vietati (art. 7 e 8)*
    - *Misure specifiche per personale femminile in polizia di stato, penitenziaria e municipale, militare (art. 9 e 10)*
    - *Una specifica valutazione dei rischi (art. 11)*
    - *Conseguenze derivanti dai risultati della valutazione (art. 12)*





# Decreto legislativo 151/01

- Lavori vietati in gravidanza
  - trasporto e al sollevamento di pesi
  - lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (allegati A e B al D.Lgs. 151/01)





## Domanda 2

**Cosa succede alla lavoratrice in stato di gravidanza in caso di adibizione ordinaria a lavori vietati?**

- a) E' obbligata alla interruzione volontaria della gravidanza
- b) E' posta in ogni caso in astensione anticipata
- c) E' adibita prioritariamente ad una altra mansione compatibile
- d) Si risolve automaticamente il rapporto di lavoro





## Decreto legislativo 151/01

- La lavoratrice è addetta ad altre mansioni compatibili, anche su propria istanza, oppure da DTL può disporre l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo

Risposta  
Esatta





# Decreto legislativo 151/01

- Allegati A e B (lavori pericolosi, faticosi, insalubri)
  - esposizione a silicosi e asbestosi
  - esposizione alle radiazioni ionizzanti
  - lavori su scale ed impalcature mobili e fisse
  - lavori di manovalanza pesante
  - stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
  - lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale
  - lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
  - assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali
  - lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive



# Decreto legislativo 151/01

- ....segue Allegati A e B (lavori pericolosi, faticosi, insalubri)
  - lavori di monda e trapianto del riso
  - lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto
  - agenti fisici:
    - lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
  - agenti biologici:
    - toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
  - agenti chimici:
    - piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano
  - lavori sotterranei di carattere minerario.



# Decreto legislativo 151/01

- Specifica valutazione dei rischi (art. 11)
  - il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare:
  - i rischi di esposizione ad agenti **fisici, chimici o biologici**;
  - **processi o condizioni di lavoro** di cui all'allegato C,





# Decreto legislativo 151/01

- Allegato C (processi e condizioni di lavoro)
  - Agenti fisici:
    - colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
    - movimentazione manuale di carichi
    - Rumore
    - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
    - sollecitazioni termiche
    - movimenti e posizioni di lavoro
    - spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,
    - fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività








# Decreto legislativo 151/01

- ...segue Allegato C (processi e condizioni di lavoro)
  - Agenti biologici
    - Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 dell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08
  - Agenti chimici.
    - sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47
    - agenti chimici che figurano nell'allegato XLIII del decreto legislativo 81/08;
    - mercurio e suoi derivati;
    - medicinali antimitotici;
    - monossido di carbonio;
    - agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.





# Decreto legislativo 151/01

- ...segue Allegato C  
(processi e condizioni di lavoro)
  - Processi.
    - Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 81/08
  - Condizioni di lavoro
    - Lavori sotterranei di carattere minerario





## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- La valutazione deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “*ivi compresi*” gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui:
  - quelli collegati allo stress lavoro-correlato
    - *secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004*
    - *nel rispetto delle indicazioni della Commissione di cui all’articolo 6*
  - quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
    - secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  - **quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi**
  - quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
  - I rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili



## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- ...quelli connessi alle differenze
  - **di genere**
  - **all'età**
  - **provenienza da altri Paesi**





## Domanda 3

**Esistono rischi cui  
possono essere più  
esposti i maschi  
rispetto alle femmine?**

- a) Si
- b) No
- c) Boh...
- d) Mah..





## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- ...quelli connessi alle differenze
  - **di genere**
    - Rischi cui può essere maggiormente esposto un genere rispetto ad un altro:
      - Maschi: > esposizione delle gonadi agli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
      - Femmine: > esposizione agli effetti derivanti da
        - » Fatica fisica
        - » Movimenti ripetitivi
        - » “Sindrome corridoio”
        - » Alcol
        - » .....

**Risposta  
Esatta**





## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- ...quelli connessi alle differenze
  - **di età**
    - **Anziani:** > esposizione a rischi connessi con
      - Usura fisica e mentale
      - Posture
      - Condizioni estreme dell'ambiente di lavoro
      - Stress e situazioni correlate
      - “Maledizione della conoscenza”
    - **Giovani:** > esposizione a rischi connessi con
      - Fatica fisica
      - Posture
      - Inesperienza
      - Mancanza di formazione
      - Sottovalutazione del pericolo/sopravvalutazione delle proprie capacità di coping
      - “Nonnismo”





## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- ...quelli connessi alle differenze
  - **Provenienza da altri Paesi**
    - **Maggiore esposizione a rischi connessi con**
      - **Comprensione della lingua**
      - **Background formativo**
      - **Background normativo**
      - **Background culturale**
      - **Background religioso**
      - **“Caporalaggio e Nonnismo”**







## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale:
  - I lavoratori con contratti “precari” sono maggiormente esposti a rischi connessi con
    - Carenza di formazione e addestramento
    - Destinazione prevalente a mansioni ed operazioni disagiate o non gradite dagli altri lavoratori
    - Tendenza allo “Stacanovismo”






## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili





## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- **Il Documento**, redatto alla conclusione della valutazione dei rischi, deve contenere
  - una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i **criteri** adottati
  - *La scelta dei **criteri** di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di **semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale **strumento operativo di pianificazione** degli interventi aziendali e di prevenzione;*



## **Articolo 28**

### ***Oggetto della valutazione dei rischi***

- .... deve contenere
  - l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
  - il **programma** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate **competenze e poteri**;



## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- .... deve contenere
  - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del medico competente **che ha partecipato alla valutazione del rischio;**
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** che richiedono un riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.





## Domanda 4

**In caso di costituzione di nuova impresa, che si fa?**

- a) Si fa subito la valutazione dei rischi e il documento entro 90 giorni
- b) Si fanno la valutazione dei rischi e il documento entro 90 giorni
- c) Si fa subito il documento e la valutazione entro 90 giorni
- d) Non si fa nulla per almeno 90 giorni.





## **Articolo 28**

### **Oggetto della valutazione dei rischi**

- *In caso di costituzione di **nuova impresa**, il datore di lavoro è tenuto ad **effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività.*
- *Anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
- *A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

**Risposta  
Esatta**





Associazione di Imprese per  
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

**Grazie per l'attenzione**

*Graziano Frigeri*  
Presidente **Assoprev**